

DECISIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
DEGLI STATI MEMBRI,
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
del 10/11/2004

concernente i privilegi e le immunità accordati all'Agenzia europea per la difesa
e ai membri del suo personale

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando quanto segue:

- 1) Il 12 luglio 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/551/PESC relativa alla creazione dell'Agenzia europea per la difesa¹ (in appresso denominata l'"Agenzia").
- 2) Affinché l'Agenzia dell'Unione europea possa entrare in funzione, essa e il suo personale dovrebbero godere, esclusivamente nell'interesse dell'Agenzia e dell'Unione europea, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni necessari a tal fine,

DECIDONO:

¹ GU L 245 del 17.7.2004, pag. 17.

Articolo 1

Immunità giurisdizionale e immunità da perquisizioni, sequestri, requisizioni, confisca e da qualsiasi altra forma di coercizione

I locali e gli edifici dell'Agenzia sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell'Agenzia non possono essere oggetto di coercizione amministrativa o giudiziaria.

Articolo 2

Inviolabilità degli archivi

Gli archivi dell'Agenzia sono inviolabili.

Articolo 3

Esenzione da imposte e diritti

1. L'Agenzia e i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

2. I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti delle imposte indirette e delle tasse sulla vendita comprese nei prezzi dei beni immobili o mobili e dei servizi, quando l'Agenzia effettui per suo uso ufficiale volto all'adempimento della sua missione, delle sue funzioni e dei suoi compiti, acquisti di notevole entità il cui prezzo comprenda imposte e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno della Comunità.
3. Gli acquisti in esenzione da imposte indirette e da tasse sulla vendita di cui al paragrafo 2 non possono essere ceduti a titolo oneroso o gratuito se non secondo le condizioni convenute con lo Stato membro che ha concesso l'esenzione.
4. Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, le tasse e i diritti che costituiscono mera remunerazione di servizi di utilità generale.

Articolo 4

Trasferimento di beni destinati alla difesa per uso ufficiale dell'Agenzia

Per quanto riguarda il trasferimento tra Stati membri di beni destinati alla difesa per uso ufficiale dell'Agenzia volto all'adempimento della sua missione, delle sue funzioni e dei suoi compiti

- l'Agenzia è esentata dai pagamenti e dai diritti imposti dagli Stati membri, eccettuati i costi amministrativi;

- gli Stati membri si adoperano, per quanto possibile e in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, per agevolare tale trasferimento, fatti salvi gli obblighi per essi derivanti dal diritto internazionale.

Articolo 5

Agevolazioni e immunità in materia di comunicazioni

Gli Stati membri consentono all'Agenzia di comunicare liberamente nei loro territori e senza doversi munire di autorizzazione, per tutti gli scopi ufficiali, e proteggono il suo diritto ad agire in tal senso. L'Agenzia ha il diritto di utilizzare codici, nonché di spedire e ricevere corrispondenza e altre comunicazioni ufficiali servendosi di corrieri o mediante valigie sigillate che beneficiano degli stessi privilegi e immunità delle valigie e dei corrieri diplomatici.

Articolo 6

Ingresso, soggiorno e partenza

Gli Stati membri facilitano, qualora necessario, l'ingresso, il soggiorno e la partenza delle persone di cui all'articolo 7 per scopi ufficiali. Tuttavia debbono essere fornite prove al fine di stabilire che le persone che invocano il trattamento previsto a norma di tale articolo rientrano nelle categorie descritte nell'articolo 7.

Articolo 7

Privilegi e immunità del personale dell'Agenzia

1. Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i membri del personale assunti con contratto dall'Agenzia godono delle immunità seguenti:

- a) immunità giurisdizionale di qualsiasi tipo in ordine a dichiarazioni o scritti e ad atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; essi continuano a beneficiare di tale immunità anche quando abbiano cessato di essere membri del personale dell'Agenzia;
- b) inviolabilità di tutti i loro documenti ufficiali e di altro materiale ufficiale;
- c) né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

2. Il personale assunto con contratto dall'Agenzia il cui stipendio e le cui indennità sono soggetti a un'imposta a profitto dell'Agenzia come indicato all'articolo 9, è esentato dall'imposta nazionale sui redditi per quanto attiene agli stipendi e alle indennità versati dall'Agenzia. Tuttavia si potrà tener conto di tali stipendi ed indennità nel valutare l'ammontare delle imposte sui redditi da altre fonti. Il presente paragrafo non si applica alle indennità una tantum né ad altre indennità versate ai membri del personale dell'Agenzia in quiescenza ed alle persone a loro carico.

Articolo 8

Esclusione dall'immunità

L'immunità delle persone di cui all'articolo 7 non si estende all'azione civile di terzi per danni derivanti da un incidente stradale, decesso o lesioni personali causati da tali persone.

Articolo 9

Disposizioni fiscali

1. Alle condizioni e secondo le procedure stabilite dallo Statuto dell'Agenzia, il personale assunto con contratto dall'Agenzia per un periodo minimo di un anno è soggetto, a profitto di quest'ultima, ad un'imposta sugli stipendi e sulle indennità dalla stessa versati.
2. Nomi e indirizzi dei membri del personale assunti con contratto dall'Agenzia di cui al presente articolo, nonché di qualsiasi altra persona che abbia concluso un contratto di lavoro con detta Agenzia, sono comunicati ogni anno agli Stati membri. L'Agenzia rilascia a ciascun membro del personale una dichiarazione annuale indicante l'importo totale, lordo e netto, di ogni retribuzione corrisposta dall'Agenzia nell'anno in questione, nonché i particolari e la natura dei pagamenti e l'importo delle ritenute alla fonte.

3. Il presente articolo non si applica alle indennità una tantum né ad altre indennità versate ai membri del personale dell'Agenzia in quiescenza ed alle persone a loro carico.

Articolo 10

Protezione del personale

Gli Stati membri, se richiesto dal direttore esecutivo dell'Agenzia, prendono tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la protezione delle persone di cui alla presente decisione la cui sicurezza sia minacciata a motivo delle funzioni esercitate presso l'Agenzia.

Articolo 11

Sospensione delle immunità

1. I privilegi e le immunità previsti dalla presente decisione non sono concessi a beneficio delle persone interessate, ma nell'interesse dell'Agenzia e dell'Unione europea. È dovere dell'Agenzia e di tutte le persone che godono di tali privilegi ed immunità osservare, per tutti gli altri aspetti, le leggi ed i regolamenti degli Stati membri.

2. Su richiesta di un'autorità competente o di un organo giudiziario di uno Stato membro il Capo dell'Agenzia o, anche, nel caso di esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l'agenzia, l'autorità competente dello Stato membro in questione ha l'obbligo di sospendere le immunità di cui godono l'Agenzia, il suo direttore esecutivo o altri membri del personale a norma dell'articolo 7 qualora esse impediscano alla giustizia di fare il suo corso e ove possa farlo senza pregiudicare gli interessi dell'Agenzia.

Qualora insorga una controversia concernente la sospensione dell'immunità e qualora le consultazioni con l'autorità competente o con l'organo giudiziario non portino ad una soluzione reciprocamente soddisfacente, la questione è risolta in conformità dell'articolo 12.

3. Qualora sia sospesa l'immunità dell'Agenzia, le perquisizioni e i sequestri ordinati dalle autorità giudiziarie degli Stati membri sono effettuati in presenza del direttore esecutivo dell'Agenzia o di una persona da questi incaricata, secondo le norme di riservatezza.

4. L'Agenzia coopera in qualsiasi momento con le autorità competenti degli Stati membri per agevolare la corretta amministrazione della giustizia e si adopera per evitare ogni abuso dei privilegi e delle immunità concessi a norma della presente decisione.

5. Qualora un'autorità competente o un organo giudiziario di uno Stato membro ritenga che si è verificato un abuso di un privilegio o di un'immunità conferiti dalla presente decisione e presenti all'Agenzia una richiesta di sospensione delle immunità, si svolgono consultazioni tra l'Agenzia e l'autorità competente o l'organo giudiziario al fine di accertare se tale abuso si è verificato. La decisione di sospendere le comunità è presa a norma del paragrafo 2. Se le consultazioni non producono un risultato soddisfacente per le due parti, la questione è risolta secondo la procedura stabilita all'articolo 12.

Articolo 12

Risoluzione delle controversie

Le controversie concernenti il rifiuto di sospendere un'immunità o un abuso di immunità dell'Agenzia o di una persona che, a causa della sua posizione ufficiale, goda dell'immunità a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 sono discusse dal Consiglio per giungere ad una soluzione.

Articolo 13

Disposizioni applicabili agli esperti nazionali distaccati presso l'Agenzia

Le disposizioni di cui all'articolo 6, articolo 7, paragrafo 1, articolo 8, articolo 11 e articolo 12 si applicano anche agli esperti nazionali distaccati presso l'Agenzia a norma dell'articolo 11, paragrafo 3.2 dell'azione comune relativa alla creazione dell'Agenzia.

Articolo 14

Cooperazione con le autorità degli Stati membri

Ai fini dell'applicazione della presente decisione, l'Agenzia agisce d'intesa con le autorità responsabili degli Stati membri.

Articolo 15

Valutazione

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente decisione o, se anteriore, alla data di entrata in vigore del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, esaminano e modificano le disposizioni della presente decisione o decidono in merito alla sua scadenza, a seconda dei casi.

Articolo 16

Applicazione territoriale

1. La presente decisione si applica soltanto nel territorio metropolitano degli Stati membri.
2. Qualsiasi Stato membro può notificare al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea che la presente decisione si applica anche ad altri territori delle cui relazioni internazionali è responsabile.

Articolo 17

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui dieci Stati membri, e lo Stato membro che accoglie l'Agenzia, hanno notificato al Segretariato generale del Consiglio il completamento delle procedure richieste per l'attuazione della presente decisione nei loro ordinamenti giuridici nazionali, nei riguardi degli Stati membri che hanno effettuato siffatta notifica. Fatto salvo il diritto nazionale, in tali Stati membri la presente decisione è attuata a decorrere dalla data della sua adozione.

Nei riguardi di ogni altro Stato membro la presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui lo Stato in questione ha notificato al Segretariato generale del Consiglio il completamento delle procedure richieste per l'attuazione della decisione nel suo ordinamento giuridico nazionale.

Articolo 18

Pubblicazione

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Hecho en Bruselas, el diez de noviembre del dos mil cuatro.

V Bruselu dne desátého listopadu dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den tiende november to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am zehnten November zweitausendundvier.

Kahe tuhanda neljanda aasta novembrikuu kümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the tenth day November in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le dix novembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì dieci novembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtais gada desmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų lapkričio dešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüssszelben, a kétezzer-negyedik év november havának tizedik napján.

Magħmul fi Brussel fl-ghaxar jum ta' Novembru tas-sena elfejn u erbgha.

Gedaan te Brussel, de tiende november tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli dnia dziesiątego listopada roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em dez de Novembro de dois mil e quatro.

V Bruseli desiateho novembra dvetisícčtyri.

V Bruslju, desetega novembra leta dva tisoč štiri

Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den tionde november tjugohundrafyra.